



COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733.661602 – Fax 0733.661603 – E-mail: info@comune.santangeloinpontano.mc.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 10

ORDINANZA SINDACO

N. 10 DEL 23-03-2020

Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS: INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA E INDICAZIONI OPERATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE.

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), che testualmente cita al comma 5, così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 48 del 2017) : "[...] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]" ;
- il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell'art. 1, che testualmente cita: "[...]Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza [...]" ;
- il D.L. 17/03/2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con particolare riferimento all'art. 87 che testualmente recita "1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che

- richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.;

Valutata la necessità di garantire la puntuale applicazione di quanto citato nel D.L. 17/3/2020, n.18 e nel D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, ed in particolare:

- garantire l'apertura degli uffici pubblici per lo svolgimento dell'attività amministrativa circa il presidio, le interlocuzioni con gli Enti competenti, il coordinamento delle operazioni istituzionali, il corretto andamento dell'istituzione e delle sue iniziative, pur nelle sue forme indifferibili;
- ad agevolare la permanenza domiciliare prioritariamente con la fruizione da parte del Personale delle ferie residue, che vanno a sopperire la mancata prestazione lavorativa, applicando modalità flessibili di lavoro, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l'infanzia, pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio;
- a recepire progetti di "lavoro agile" a domicilio, prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ove occorra, a salvaguardia dei servizi indifferibili, alternando periodi continuativi con lavoro in presenza a periodi continuativi con lavoro a distanza, e con la possibilità concessa al lavoratore di avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile laddove l'amministrazione pubblica non possa fornire la strumentazione necessaria;
- ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento,

ORDINA

che, fino alla data del 3 aprile 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 22 marzo 2020:

- a) le seguenti siano definite quali "attività indifferibili da rendere in presenza":
- Attività della protezione civile
 - Attività della polizia locale
 - Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
 - Attività urgenti dei servizi sociali
 - Attività del protocollo comunale
 - Attività urgenti dei servizi finanziari
 - Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico
 - Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso

- Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti
 - Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone
 - Ogni attività indifferibile che necessiti atti cartacei e/o non supportati in forma telematica e conservati per norma in archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico;
- b) Dette attività siano svolte con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali (sanificazione, areazione locali, distanziamento dell'utenza e tra le postazioni di lavoro, ingresso esclusivamente previo appuntamento telefonico, ecc.);
- c) Dette attività siano svolte nelle seguenti modalità di organizzazione e orario di lavoro:
- nell'orario ordinario di lavoro antimeridiano secondo un piano di lavoro fornito dai Responsabili di Area, finalizzato a ridurre il più possibile la presenza lavorativa per ciascun settore, che tenga conto delle richieste di fruizione ferie residue e delle istanze di lavoro agile, con la presenza di almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili più sopra indicate;
 - I dipendenti in servizio continuino a timbrare le presenze con le consuete modalità, i debiti orari che si maturano in virtù del presente e dei precedenti provvedimenti saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell'emergenza sanitaria;
 - tutti gli altri dipendenti, assenti dal lavoro (eccetto che per congedi straordinari), siano comandati in disponibilità presso il proprio domicilio e, durante l'orario di lavoro, reperibili al fine di essere richiamati per ogni necessità, presentandosi sul luogo di lavoro entro 45 minuti dalla chiamata. Detto comando in disponibilità emergenziale, come disposto dall'art. 19 del D.L. 9/2020: "servizio prestato a tutti gli effetti di legge". Rimane inteso che ogni abuso sarà perseguito a norma di legge;
- d) Le istanze di lavoro agile o a distanza, siano autorizzate dai Responsabili di Area quali attività "ordinarie" non comprese tra quelle indifferibili, in presenza dei pre-requisiti - costantemente monitorati - di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, e all'art. 4 c. 1 lett. a) del DPCM 1/3/2020, in periodi continuativi di lavoro a domicilio alternati a periodi continuativi di lavoro in presenza per i servizi indifferibili, secondo un piano organizzativo reso pubblico e con la possibilità concessa al lavoratore di avvalersi dei propri supporti informatici (es. collegamento al proprio pc di ufficio tramite pin fornito dal sistema operativo locale) per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile laddove l'amministrazione pubblica non possa fornire la strumentazione necessaria (art. 87 comma 2 D.L. 17/3/2020, n.18), attestanti il servizio giornaliero / settimanale corrispondente per il profilo contrattuale rivestito e con tracciabilità nell'orario ordinario giornaliero / settimanale di lavoro di norma prestato. E' fatta salva in ogni caso la reperibilità per esigenze di servizio, come precedentemente indicato.

Si allega piano attuativo finalizzato a garantire la necessaria riduzione della presenza del personale dipendente presso la sede lavorativa.

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori disposizioni da parte del governo nazionale o regionale.

Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione Marche, alla Prefettura UTG e alla Protezione Civile.

Copia delle medesima è altresì trasmessa per competenza e osservanza a tutti i Responsabili degli uffici per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

SINDACO

IL

AVV. VANDA BROGLIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-04-2020 al 18-04-2020
Lì 03-04-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI MARISA